



**TRIBUNALE DI VERONA**  
**Terza Sezione**

Il Tribunale, all'esito della Camera di Consiglio, dà lettura della seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa da

**[REDACTED] S.R.L. C.F. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] C.F. [REDACTED]**

attore

cont.

**[REDACTED] SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA**  
**[REDACTED] S.P.A. C.F. [REDACTED]**  
Difeso e rappresentato dall'Avv. **[REDACTED] C.F. [REDACTED]**

convenuto

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal  
regiere lo svolgimento del processo;



ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. 3636/07) come pure mediante richiamo agli atti di parte ( cfr. S.U. 16.1.2015 n. 642);

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concisamente adottata <sup>1</sup> ;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato, quindi, il contenuto della citazione introduttiva mirata alla declaratoria di gratuità dei "mutui" bancari ( rispettivamente con apertura di credito in c/c e fondiario) ottenuti dall'istante, con la conseguente domanda di restituzione di quanto indebitamente percepito per interessi, sulla duplice premessa:

- a) dell'usurarietà del tasso applicato per sommatoria degli interessi convenzionali con quelli di mora pattuiti;
- b) dell'illecito antocistico insito nella formula del c.d. ammortamento alla francese (il tema, sebbene esposto nel corpo della citazione, non trova tuttavia eco nelle conclusioni ivi formulate);

<sup>1</sup> La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera conclusa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145. Ed ancora, Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199



richiamato il contenuto della comparsa di risposta della banca convenuta ove si precisa:

- a) quanto al primo "mutuo", che trattasi in realtà di semplice "affidamento" con apertura di credito in c/c, al tasso pattuito e pacifico del 4,36, con maggiorazione (eventuale) di 2 punti per il caso di mora, e con elevazione del saggio al 13,25% per il caso di sconfinamento;
- b) quanto al secondo (effettivamente integrante un normale mutuo fondiario), che il tasso di interesse convenzionale (nella misura del 4,70%) si rivela comunque inferiore a quello c.d. soglia (5,08%) il cui lamentato superamento deriverebbe dall'erroneità della tesi giuridica sostenuta dall'attrice;

tanto premesso, Questo Tribunale ritiene la domanda attorea infondata e temeraria.

- Sulla radicale infondatezza della tesi giuridica che vorrebbe la riconduzione del cumulo degli interessi convenzionali e di mora al tasso-soglia, Questo Giudice si è già espresso con la sentenza 22.4.2014, ampiamente richiamata in comparsa di risposta dalla convenuta.
- Sull'inesistenza di alcun anatocismo nel mutuo con il c.d. ammortamento alla francese, varrà riportare, per stralci, limitatamente alla parte "in diritto", altra recente sentenza di Questo Giudice (sent. 15.4.2015 in causa n. 89/2013 R.G.), ferme anche nella fattispecie in esame le premesse fattuali per cui:

- I) anche qui le rate costanti applicate al mutuo per cui è causa sono rispettose del saggio annuo pattuito;
- II) anche qui il saggio convenzionale (non moratorio) pattuito è parimenti rispettoso del tasso-soglia ex lege 108/96;
- III) anche qui le rate in cui si sostanzia il piano d'ammortamento del mutuo in esame non contemplano interessi composti (cioè a dire interessi su interessi già scaduti);

ebbene, nella sentenza cit. così si scriveva:



*“osservato, ancora, come non sia concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando – in sede genetica del negozio - il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale opera il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.civ.;*

*osservato, quindi, che il metodo di calcolo della tradizionale rata costante espressa nel piano di ammortamento (rata contenente, nel suo seno, la restituzione frazionata del capitale e dell’interesse fissato per il mutuo) si risolve, a tutto voler concedere, in una formula più complessa di calcolo del FUTURO interesse composto, attivo “da versare”, estranea dunque alla disciplina imperativa di cui all’art. 1283 c.civ.; omissis...”;*

ritenuta, allora, per quanto sopra l’ovida temerarietà della domanda svolta giacché priva di qualsivogli fondamento “in diritto”;

che ad essa accede, così, ex art. 96, comma terzo, c.p.c. l’inevitabile condanna ex officio della soccombente al risarcimento di € 6000,00, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate – in ragione del valore della causa (prelitum restitutorio: € 281.703,60) – in € 20.000,00 per le fasi introduttiva, di studio, trattazione e decisoria, oltre a I.V.T. se dovuta, C.A 4% e rimborso forfetario 15%.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda e condanna l’attrice alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento del danno come sopra liquidati.

Così deciso, in Verona, il 27/04/2015

Il Giudice est.

Dott. Andrea Miranda

